



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini s.n.c. (Palazzina N -ex Palazzina SE.BI.) - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 1312 DEL 7 DIC. 2021

Oggetto: Anno 2022. Permessi retribuiti per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 48 del CCNL 21.05.2018 del comparto sanità. Provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del 11/09/2019 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, datata 3.12.2021 ;


DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza;


DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____  **Il Direttore Amministrativo Aziendale**
(Giovanni Stroppa)

Parere favorevole _____  **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Angelo Muraglia)

IL DIRETTORE GENERALE
(Thomas Schael)





Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

Oggetto: Anno 2022. Permessi retribuiti per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 48 del CCNL 21.05.2018 del comparto sanità. Provvedimenti.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Manuela Loffredo, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

Premesso che l'art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018 del personale del Comparto Sanità, rubricato "Diritto allo studio", testualmente dispone:

"1. Ai dipendenti sono concessi –anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda o Ente– permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all'inizio di ogni anno.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art.10 della legge n.300 del 1970.

4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell'ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.

6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino, sempre per la prima volta, gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini s.n.c. (Palazzina N –ex Palazzina SE.BI.) – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.

7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.

8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa.

9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

10. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami.

12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale”.

Precisato che l'art. 51 del citato C.C.N.L. 21.05.2018 dispone altresì che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di permessi per diritto allo studio di cui all'art. 48, cessino di avere efficacia, tra le altre, quelle di cui al previgente art. 22 del C.C.N.L. integrativo del 20.09.2001;

Dato atto che in data 20 marzo 2014 con le rappresentanze sindacali dell'area del Comparto si è provveduto ad individuare ulteriori tipologie di corsi di studio, ad integrazione di quelle già previste dall'art. 22 citato, al fine di rendere maggiormente accessibile il diritto allo studio;

Dato atto altresì che, ai sensi del comma 1 del citato art. 48, il tetto massimo dei permessi usufruibili per l'anno scolastico/accademico 2021/2022, fissato al 3% del totale delle unità in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore, ammonta a n.91, essendo il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato per l'area del comparto alla data del 31/12/2020 pari a n. 3003;

Precisato che i permessi retribuiti per “Diritto allo studio” sono riconosciuti per la frequenza di corsi di studio in programma nell'anno scolastico/accademico 2021/22 e che, in ogni caso, sono da computarsi nel limite massimo di 150 ore individuali per l'anno solare 2022;

Richiamato infine il Regolamento Aziendale sull'orario di lavoro del personale del comparto sanità approvato con le rappresentanze sindacali in data 05.09.2019 che, all'art. 29, disciplina la fruizione delle 150 ore per il diritto allo studio;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini s.n.c. (Palazzina N –ex Palazzina SE.BI.) – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del **bando**, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante le modalità ed i termini di concessione dei permessi stessi, fissando al 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Azienda la scadenza del termine per la partecipazione alla procedura *de qua*;

Considerato di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in relazione ai tempi connessi al prosieguo della procedura;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- **dare atto** che, ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018 del personale del Comparto Sanità, rubricato "Diritto allo studio", il tetto massimo dei permessi usufruibili per "Diritto allo studio" per l'anno scolastico/accademico 2021/22, fissato al 3% del totale delle unità in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore, ammonta a n. 91, essendo il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato per l'area del comparto alla data del 31/12/2020 pari a n. 3003;
- **precisare** che i permessi retribuiti per "Diritto allo studio" sono riconosciuti per la frequenza di corsi di studio in programma nell'anno scolastico/accademico 2021/22 e che, in ogni caso, sono da computarsi nel limite massimo di 150 ore individuali per l'anno solare 2022;
- **procedere** all'approvazione del **bando** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fissando al 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Azienda la scadenza del termine per la partecipazione alla procedura *de qua*;
- **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in considerazione dei tempi connessi al prosieguo della procedura;
- **trasmettere** copia del presente provvedimento all' U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane e all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la successiva pubblicazione nell'albo pretorio.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 3 pagine e n. 1 allegato.

L'Istruttore

Francesca TRAMONTOZZI

Data _____

Firma _____

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento

Cinzia PAGLIARO

Data _____

Firma _____

Il Direttore dell'U.O. proponente che
attesta la legittimità e la regolarità
dell'atto

Manuela LOFFREDO

Data _____

Firma _____

3.12.2021



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini s.n.c. (Palazzina N -ex Palazzina SE.BI.) - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

Della su estesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

9 DIC. 2021

con prot. n.

88272

- La suestesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo
giorno successivo alla
pubblicazione.

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

- ☑ La suestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente
eseguibile".

Il Funzionario preposto